

GLI ASSEGNI FAMILIARI

QUANDO SI HA DIRITTO

Gli assegni familiari sono una prestazione in denaro erogata ai lavoratori sia nel corso dell'esercizio dell'attività lavorativa, sia nei periodi in cui essi ricevono i trattamenti di pensione, malattia, disoccupazione, indennità tbc, integrazione salariale, maternità, infortunio sul lavoro (per un massimo di tre mesi).

Gli assegni familiari spettano anche per i seguenti periodi di assenza dal lavoro: ferie retribuite e periodo di congedo matrimoniale, giornate di sciopero retribuite, periodi di assenza o di aspettativa previsti dallo Statuto dei lavoratori.

I datori di lavoro sono tenuti a versare degli appositi contributi che confluiscono nella Cassa unica per gli assegni familiari, gestita dall'Inps.

Gli assegni vengono normalmente pagati dallo stesso datore di lavoro per conto dell'Inps.

L'Inps provvede direttamente al pagamento degli assegni ai lavoratori agricoli dipendenti, ai coltivatori diretti, ai lavoratori domestici.

PERSONE A CARICO

Il lavoratore ha diritto agli assegni familiari per:

- il coniuge;
- i figli fino a 18 anni, o senza limiti di età se si tratta di inabili;
- i figli studenti di scuola secondaria o superiore fino a 21 anni;
- i figli studenti universitari fino al 26° anno di età nel limite, però, della durata del corso legale di laurea;
- genitori invalidi (o che abbiano superato l'età pensionabile), che non abbiano superato il limite di reddito (vedi pagina L 2) e siano a carico del lavoratore.

REDDITO

Il reddito mensile lordo delle persone a carico non deve superare un determinato importo, che viene rivalutato annualmente (vedi pagina L 2).

ATTENZIONE

Questa normativa che, fino al 31 dicembre 1987 valeva per tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi, a partire dal 1° gennaio 1988 vale solo per gli autonomi.

Pertanto da questa data percepiscono l'assegno familiare i coltivatori diretti in attività; i coltivatori diretti, gli artigiani e i commercianti titolari di pensione.

ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE

ASSEGNI FAMILIARI FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI

- Fino al 31-12-1964 competono solo per i figli nella misura del 10% della pensione base;
- dall'1-1-1965 competono per i figli e per il coniuge nella misura del 10 % della pensione in pagamento con un minimo di lire 2.500;
- dall'1-5-1969 competono nella misura del 10 % dell'importo della pensione in pagamento, con un minimo di lire 2.500 e fino ad un importo massimo di lire 4.160 per il coniuge e lire 5.720 per i figli;
- dall'1-1-1970 competono nella misura fissa di lire 4.160 per il coniuge e di lire 5.720 per i figli;
- dall'1-1-1974 competono nella misura fissa di lire 8.060 sia per il coniuge che per i figli;
- dall'1-2-1975 spettano nella misura di lire 9.880;
- dall'1-7-1980 spettano nella misura di lire 14.820;
- dall'1-10-1980 spettano nella misura di lire 19.760;
- dall'1-7-1983 per i soli figli minori a carico viene corrisposto, in aggiunta agli assegni familiari, un assegno integrativo differenziato nell'importo a seconda della situazione reddituale familiare;
- dall'1-1-1984 trova applicazione il disposto di cui alla legge 27-12-1983, n. 730, concernente la cessazione degli assegni familiari non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale;
- dall'1-1-1988 l'assegno familiare e l'assegno integrativo sono sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare che compete, in misura differenziata a seconda del reddito del nucleo familiare stesso, soltanto per i figli minori, il coniuge e per i familiari inabili.

N.B.: Fino al 31-12-1969 vengono corrisposti per 13 mensilità, dall'1-1-70 per 12 .

QUOTE DI MAGGIORAZIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI.

- Fino al 31-12-1968 valgono le stesse norme delle pensioni A.G.O.;
- dall'1-1-1969 spettano nella misura del 10% con un minimo di lire 2.500;
- dall'1-1-1974 spettano nella misura del 10% con un minimo di lire 4.580;
- dall'1-1-1978 spettano, sempre nella misura del 10%, e con un minimo di lire 4.580 ed un massimo di lire 9.110;
- dall'1-1-1979 spettano, sempre nella misura del 10%, e con un minimo di lire 4.580 ed un massimo di lire 9.120;
- dall'1-1-1980 spettano, sempre nella misura del 10%, e con un minimo di lire 4.960 ed un massimo di lire 9.880;
- dall'1-7-1980 spettano, sempre nella misura del 10%, e con un minimo di lire 4.960 ed un massimo di lire 14.820;
- dall'1-10-1980 spettano, sempre nella misura del 10%, e con un minimo di lire 4.960 ed un massimo di lire 19.760;
- dall'1-1-1984 trova applicazione il disposto di cui alla legge 27-12-1983 n. 730, concernente la cessazione delle quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.

N.B.: Fino al 31-12-1979 vengono corrisposte per 13 mensilità, dall'1-1-1980 per 12.